



Decisione/0151/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 3964/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Federico Salinari - Componente (Relatore)

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Loredana Germanò - Componente

Marina Vajana - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Gino Scaccia - Componente

Antonino Piro - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 3964/TFNSVE/2025-2026, 3964 - Ricorso proposto dalla società LUPARENSE F.C. SOCIETA SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA LIMITATA (matricola 951565) contro le società U.S. FONTANIVESE SAN GIORGIO A.S.D. (matricola 19090) per il mancato pagamento dei premi di formazione relativi ai calciatori GHION LORENZO (matricola 5505299), KAJA KLODIAN (matricola 2436195), PICCOLO FELICE (matricola 6751832) e ZANCHIN FEDERICO (matricola 4995754);

In data 15 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 41,00 (quarantuno/00) per il calciatore Lorenzo GHION, in euro 108,00 (centotto/00) per il



calciatore Klodian KAJA, in euro 108,00 (centootto/00) per il calciatore Felice PICCOLO, in euro 246,00 (duecentoquarantasei/00) per il calciatore Federico ZANCHIN, come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura di euro 503,00 (cinquecentotrè/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Federico Salinari

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai